



Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ROTTAMAZIONE QUATER: BASTA LA PRIMA RATA

Sentenza del 10.12.2025, dep.10.3.2026, n. 1494/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12.

Pres. Maio, Est. Tocci

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE - Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252, l. n. 197
del 2022 (cd. rottamazione-quater) - Estinzione del processo - Prova
dell'intero pagamento del piano rateale concordato - Necessità -
Esclusione - Perfezionamento della procedura amministrativa di
rottamazione - Rilevanza – Condizioni - Fattispecie

Massima

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della
riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.
rottamazione-*quater*), la fattispecie di estinzione del processo prevista
dal comma 236 non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto
in ragione del piano rateale concordato, presupponendo *ex lege*
esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di
rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi
avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla
comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative
scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati
con riferimento alla procedura di definizione prescelta. (Nel dichiarare
estinto il giudizio per effetto del pagamento delle prime due rate, la
Corte territoriale ha altresì osservato che il principio giurisprudenziale
ha trovato recente recepimento normativo, avendo il legislatore, con la
conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, introdotto l'art. 12-*bis*,
norma di interpretazione autentica sull'estinzione del processo
tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex l. 197/2022,
prevedendo che il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini
dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235
del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma
1 dell'articolo 3 *bis* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3 *bis*, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata).

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 391

Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231

Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 232

Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236

Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84, art. 12 *bis*

Legge 30 luglio 2025, n. 108

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232 - 01)

Anno pubb.

2026